

STATUTO

QUA LA ZAMPA societ cooperativa sociale Onlus ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LIZZANO TA C.DA SAN TRIFONE
SNC

Numero REA: TA - 196933

Codice fiscale: 03162430734

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 10225 di Repertorio	
	al numero 7881 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società	
	cooperativa con la denominazione "QUA LA ZAMPA società	
	cooperativa sociale Onlus ETS".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	

	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, attraverso l'inserimento lavorativo, in	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come	
	definito dalla legge 08 novembre 1991 n. 381 lett b) ed	
	eventuali modifiche ed integrazioni, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento	
	del presente scopo mutualistico, i soci instaurano oltre ad	
	un rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico	
	di lavoro con la cooperativa, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana, secondo quanto previsto dall'apposito	
	regolamento interno.	
	I rapporti tra cooperativa e soci sono disciplinati da	
	apposito regolamento redatti ai sensi della legge n.	
	142/2001, approvato dall'assemblea dei soci, che determina i	
	criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la cooperativa e i soci.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle	
	prestazioni lavorative di soggetti terzi non soci.	

	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione. La gestione sociale deve essere orientata al	
	conseguimento dei parametri di scambio mutualistico	
	prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa	
	deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori (art. 2516 c.c.).	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea	
	dei soci la cooperativa potrà aderire ad una delle	
	Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	

	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche	
	in collaborazione con enti pubblici e privati, ha come	
	oggetto lo svolgimento di quanto appresso: - servizi di cura	
	degli animali da compagnia; - gestione di strutture per	
	animali quali pensioni, case vacanze per animali, Gestione	
	di canili, maneggi di cavalli e altre tipologie di animali,	
	centro cinofilo; - attività di ippoterapia, di addestramento	
	animali e altre attività simili; - trasporto di animali	
	piccoli e di grossa taglia, dog sitter, servizi di	
	accalappiatura per conto proprio e per enti interessati al	
	problema del randagismo; - tutti i servizi previsti dalle	
	leggi regionali e nazionali nel settore veterinario; -	
	servizi ecologici per la salvaguardia degli animali selvatici	
	Servizi di toelettatura, lavaggio, e simili per animali	
	domestici e non; - allevamento di animali di diversa specie:	
	ovini, caprini, bovini, equini, ecc e altre attività di	
	supporto alla produzione animale, Produzione di mangimi per	
	l'alimentazione degli animali da allevamento e da compagnia;	
	- agenti e rappresentanti di animali vivi, gestione di pet	
	shop; - Commercio al dettaglio e all'ingrosso di animali,	
	articoli per animali quali mangimi, prodotti veterinari,	
	accessori, abbigliamento, e ogni altro articolo di genere	
	alimentare e non alimentare; - servizi cimiteriali, di	

	cremazione e funebri per animali; - attività di	
	organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e	
	dell'ambiente; - Gestione di b&b, hotel, motel, centri	
	benessere, campi da gioco, casa per vacanze, agriturismi,	
	affittacamere e altre strutture simili di ricevimento, bar,	
	tavole calde, pizzerie, paninoteche, discoteche, teatri,	
	sale da ballo, cinema all'aperto, sale concerti, auditorium,	
	pub, piani bar, catering, e ogni altra attività con e senza	
	somministrazione, in dette strutture, di alimenti e bevande;	
	la prestazione di servizi di accoglienza ai turisti;	
	consulenza turistica, servizio transfert, servizio di	
	animazione, servizio hostess, organizzazione di eventi	
	promozionali, il tutto in conformità di legge; - servizi di	
	trasporto per conto di terzi di merci; - trasporto	
	passeggeri, noleggio di automezzi con o senza conducente; -	
	Organizzazione di eventi culturali e sportivi; - svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra	
	elencate, al fine di creare in Italia occasioni di lavoro	
	per i propri soci a scopi mutualistici.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni	
	commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e	
	finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si potrà	
	avvalere di tutte le agevolazioni e provvidenze stabilite	
	dalle leggi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà	

	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali.	
	Le predette attività potranno essere svolte dalla	
	cooperativa anche nei confronti di Pubbliche	
	amministrazioni, sulla base di partecipazioni a pubblici	
	appalti, anche mediante la costituzione di associazioni	
	temporanee di imprese o di consorzi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a titolo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i limiti e i criteri fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività	
	sono definite da apposito regolamento approvato	

	dall'Assemblea sociale. La cooperativa può aderire ad un	
	gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art 2545 septies	
	c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	In tal caso il numero minimo deve essere integrato nel	
	limite massimo di un anno. La mancata reintegra entro il	
	presente termine costituisce causa di liquidazione della	
	cooperativa. Possono assumere la qualifica di socio colo che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- tutte le persone fisiche di ambosessi che abbiano	
	raggiunto la maggiore età;	
	- lavoratori che esercitano professioni, arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa;	
	- lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa,	
	prestando la propria attività lavorativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	

	al buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e	
	dislocazione sul territorio nazionale delle attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa,	
	così da porsi in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo	
	assunta in conformità alle leggi speciali in materia di	
	cooperazione di lavoro. Possono essere soci associazioni,	
	anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone	
	giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelli della società cooperativa,	
	intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi	
	scopi, partecipando alle attività sociali. Non possono	
	essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli	
	inabilitati ed i falliti non riabilitati. La responsabilità	
	dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita	
	domanda scritta all'organo amministrativo.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda di ammissione deve	
	contenere l'indicazione di:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale;	

	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	- indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività	
	identiche, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle	
	della cooperativa.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la	
	domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e	
	deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice	
	fiscale nonché i dati relativi al proprio rappresentante	
	legale;	
	- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- l'indicazione dell'attività svolta;	
	- delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività	

	identiche, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle	
	della cooperativa;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	Il socio finanziatore dovrà altresì indicare il periodo	
	minimo di permanenza nella società prima del quale non è	
	ammesso il recesso. L'organo amministrativo si riserva il	
	diritto di chiedere altra documentazione o notizia che	
	ritenga utile al fine di meglio identificare i requisiti	
	previsti dall'art 5 del presente statuto. L'organo	
	amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di	
	cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla	
	domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività svolta. L'ammissione a socio	
	avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà	
	a conoscenza del positivo accoglimento della domanda,	
	deliberato dall'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei	
	soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la	

	domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di	
	pari valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un	
	numero minimo di una quota.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere inferiore, né superiore ai limiti di legge; il valore	
	stesso della quota dovrà essere aggiornato in funzioni di	
	eventuali disposizioni normative.	
	Il nuovo socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e	
	non oltre il termine di un mese dal ricevimento della	
	comunicazione di ammissione, al versamento delle quote	
	sociali sottoscritte.	
	Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di	
	ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle	

	quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella	
	misura deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo	
	amministrativo, all'inizio di ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato. Il sovrapprezzo potrà essere	
	richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote	
	sociali nel corso dell'esistenza della società. L'importo	
	della tassa di ammissione dovrà essere versato in toto al	
	momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.	
	Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si	
	intenderà come non avvenuta.	
	ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. I soci non possono cedere le proprie quote	
	con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende	
	trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni	
	previste dall'art 6 del presente statuto. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per quote detenute dal	
	socio nella sua interezza.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, può, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	proporre opposizione, ai sensi dell'art. 36 del presente	
	statuto.	
	ART. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) della tassa di ammissione, se deliberata;	
	c) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o	
	dall'organo amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	

	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	fermo restando le esigenze della cooperativa;	
	e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali,	
	partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e	
	con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo	
	amministrativo;	
	f) mantenere, nella vita interna della società, un	
	comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo	
	raggiungimento degli scopi statutari.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,	
	nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	

ART. 10 Diritti dei soci

I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di propria fiducia, il libro dei soci, il libro dei verbali dell'assemblea, e se richiesto da almeno un terzo dei soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se istituito. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determina la data d'inizio della consultazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Il socio ha inoltre diritto:

- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di ottenere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare le delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;
- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al

	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- di godere del trattamento economico derivante	
	dall'applicazione del regolamento interno adottato ai sensi	
	della legge 142/2001;	
	- di partecipare alla distribuzione degli utili e delle	
	riserve, secondo quanto previsto dal presente statuto e	
	dall'art. 2545 quinquies c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	

	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o	
	di scissione della cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è	
	privo di efficacia, se entro novanta giorni la società	

	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ART. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, anche per effetto di una	
	dichiarazione di inabilitazione o interdizione o per effetto	
	di una sentenza di condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ai	
	sensi dell'art. 2286 c.c.;	
	b) che sia dichiarato fallito o nei cui confronti un	

	creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della	
	quota a sensi dell'art. 2270 c.c.;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a sessanta	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa, o che non partecipi alle riunioni degli organi	
	sociali per oltre un anno;	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi	
	dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni	

	per presentare eventuali deduzioni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali	
	materie sono demandati alla decisione del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed	
	eventualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies,	
	comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	

	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'artt. 2545 quinquies	
	e 2545 sexies, la cui liquidazione, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro	
	un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione	

	ai sensi dell'art 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in	
	manca di subentro di un solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In	
	tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto	
	saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di	
	riserva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	
	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro	
	responsabilità a norma di legge. Qualora non venga richiesto	
	il rimborso delle quote versate, le stesse saranno	
	incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di	
	riserva ordinario.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	

	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento previsto dalla legge n. 142/2001, perdono il	
	diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	con il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci	
	titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili,	
	nonché il riferimento ai minimi della contrattazione	
	collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità	
	e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	finanziatori, sia persone fisiche che persone giuridiche,	
	nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	I soci finanziatori possono essere nominati amministratori,	
	a condizione che la maggioranza degli	
	amministratori sia rappresentata da soci cooperatori.	

ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori		
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad		
oggetto denaro, beni in natura o crediti.		
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari		
ad una.		
ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori		
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci		
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei		
finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite		
esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.		
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente		
indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli		
Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,		
in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.		
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare		
all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli		
amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal		
ricevimento della comunicazione.		
ART. 23 - Deliberazione di emissione		
L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve		
essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea		
ordinaria con la quale devono essere stabiliti:		
g) l'importo complessivo dell'emissione;		
g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata		
dall'organo amministrativo, del diritto di opzione		

	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto	
	della circostanza per la quale il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in	

	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della	
	cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al	
	valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci	
	finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 25 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è	

	formato da un numero illimitato di quote nominative ed	
	indivisibili, ciascuna del valore nominale non inferiore né	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci	
	defunti;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti	
	e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dei soci;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g),	
	sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere	

	ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla	
	relazione sulla gestione nella quale, in particolare sono	
	indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa	
	a mutualità prevalente della società.	
	Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra	
	anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere	
	presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o comunque quando lo richiedano particolari	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a centottanta	
	giorni. L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto annuale destinandolo, nel	
	rispetto della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	

	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto	
	stabilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo	
	di due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti	
	consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	dopo aver effettuato le destinazioni degli utili obbligatori	
	per legge, delibera inoltre, sulla destinazione del ristorno	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei	
	trattamenti economici complessivi, che potrà essere	

	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	redatto per i soci lavoratori ai sensi della Legge N.	
	142/2001.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso apposto nella sede sociale o a mezzo comunicazione ai	
	soci con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da	
	trattare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,	
	purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione che deve essere fissata	
	almeno ventiquattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	

	validamente costituita quando sia presente o rappresentato	
	l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, siano presenti o informati e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell' argomento.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente statuto	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo	
	amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare,	
	dal collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da	
	tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti	
	ai soci lavoratori ed ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	approva anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di	
	quanto disposto nell'art. 33 del presente statuto, e	
	provvede alle relative nomine e revoche;	

	3) determina la misura di eventuali compensi da	
	corrispondersi agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca, purché nel rispetto delle	
	previsioni di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti	
	in materia;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti	
	economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,	
	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	

	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare	
	la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non	
	fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza	
	inoltre l'organo amministrativo, ferma restando la	
	responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti,	
	sulle materie di seguito riportate e su ogni altra materia	
	rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente	
	statuto. L'assemblea, a norma di legge, è considerata	
	straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle	
	modificazioni dello statuto (ivi comprese, ove la società	
	cessi di essere a mutualità prevalente, quelle riguardanti	
	le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile,	
	previste all'articolo 3 del presente statuto), sulla nomina,	
	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni	
	altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
	competenza, ad eccezione delle seguenti materie	
	espressamente riservate dal presente statuto alla competenza	

	dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la	
	indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto	
	alle disposizioni normative, il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei	
	soci intervenuti.	
	L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è	
	validamente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in	
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che	
	esprimano non meno di un terzo dei voti e delibera, in	
	entrambi i casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli	
	intervenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza in	

	assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sottoscritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i	
	soci in regola con le disposizioni di legge in materia di	
	intervento in assemblea di soci di società a responsabilità	
	limitata. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia il numero delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere	
	proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento	
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento	
	dei voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in loro assenza, da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	

	presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea	
	con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può	
	essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società deve essere amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da tre consiglieri fino ad un	
	massimo di cinque, eletti dall'assemblea generale tra i soci	
	nel rispetto delle disposizioni di legge.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche; in ogni caso, ai possessori	
	di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto	
	di eleggere più di un terzo degli amministratori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili. L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi abbia già	
	provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.	
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	

	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di	
	esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo	
	2381 del codice civile, anche i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al	
	consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la	
	periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e	
	caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono comunque tenuti ad	
	agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere	
	agli organi delegati che in consiglio siano fornite	
	informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa. Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	

	consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta	
	elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Il consiglio di	
	amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non	
	sono prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio	
	sindacale, dagli amministratori assenti e dissenzienti;	
	possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni	
	lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	
	modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile,	

	purché la maggioranza sia sempre costituita da soci	
	lavoratori e comunque da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 36 Presidente	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi	
	che in giudizio; Il presidente deve avere necessariamente	
	la qualifica di socio cooperatore.	
	Esso è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri, al	
	Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con	
	speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti	
	terzi.	

	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge. Il collegio sindacale, qualora nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, tutti in possesso di requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,	
	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale	
	è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	

	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, il controllo contabile è affidato al collegio	
	sindacale, ove nominato. Il collegio deve riunirsi almeno	
	ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve	
	redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo	
	da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve	
	convocare l'assemblea.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 c.c.	

	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n.	
	1,2,3,5,6,7 dell'art. 2484 c.c.	
	Inoltre, è causa di scioglimento della cooperativa la	
	perdita capitale sociale e la mancata reintegra del numero	
	minimo legale dei soci entro un anno dal verificarsi di tale	
	evento. Verificata la ricorrenza di una causa di	
	scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento	
	della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per	
	le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	

	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della	
	società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto, previo rimborso ai soci del capitale versato ed	
	eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	ART. 40 - Foro competente	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari	
	sociali, e della interpretazione o esecuzione del presente	

48 di 49

49 di 49